quale appartiene», da questa disposizione non emerge affatto che un dipendente possa venir chiamato ad occupare ad interim solo un posto corrispondente al massimo al grado immediatamente superiore al suo.

3. Ritardando, per necessità dovute all'organizzazione dei propri uffici, l'avvio delle procedure contemplate dall'art. 29 dello Statuto, l'amministrazione di cui trattasi non agisce in contrasto con gli interessi del servizio.

Nella causa 184/80,

ADRIAEN VAN ZAANEN, revisore presso la Corte dei conti, con l'avv. domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi in rue des Glacis, 18a,

ricorrente,

e

CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Lussemburgo, rappresentata dal sig. Jean-Aimé Stoll, segretario della Corte, con l'avv. domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con studio ivi in Côte d'Eich, 22,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione della convenuta con cui veniva posto fine all'interim del ricorrente,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; A. Touffait e U. Everling, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale,

ha pronunziato la presente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il ricorrente, Adriaen Van Zaanen, cittadino olandese dipendente di grado LA/4 presso la Commissione dal 1974, veniva trasferito con decisione 8 dicembre 1978 presso la Corte dei conti al grado 4, quinto scatto, del ruolo linguistico (LA) con effetto dal 1° dicembre 1978. L'anzianità nel grado veniva fissata al 1° gennaio 1974. L'anzianità di scatto veniva fissata al 1° marzo 1978.

2. Nel 1978 la Corte dei conti stava organizzando i suoi uffici ed in particolare il servizio traduzione. Essa esaminava le possibilità di occupare il posto di capo del servizio traduzione secondo i procedimenti contemplati dallo Statuto dei dipendenti ma, dopo aver constatato che non vi erano candidati idonei ad esser prescelti in base ai procedimenti di cui all'art. 29, n. 1, lettere a) e b) dello Statuto, decideva di seguire il procedimento contemplato dall'art. 29, n. 1, lett. c) ed autorizzava quindi la pubblicazione dell'avviso di posto vacante CC/LA/27/1978. L'avviso veniva pubblicato il 24 ottobre 1978.

Risulta che a questa data nessun dipendente era in condizione di venir promosso in LA/3.

3. L'avviso CC/LA/27/1978 dichiarava vacante il posto di capo del servizio traduzione di grado LA/3. Dei tre candidati che presentavano tempestivamente domanda di trasferimento, l'unico che possedesse i requisiti prescritti dall'avviso (grado LA/3) ritirava la sua candidatura alla fine del 1978.

4. Stando così le cose, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo APN) con decisione 1° marzo 1979 incaricava il ricorrente di dirigere *ad interim* il servizio linguistico della Corte dei conti per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° marzo 1979.

Con decisione 21 giugno 1979 detto interim veniva prorogato di un mese, dal 1° al 30 giugno 1979. Contemporaneamente veniva concessa al ricorrente l'indennità differenziale contemplata dall'art. 7, n. 2, dello Statuto.

Alla prima, seguivano altre tre proroghe, fino al 29 febbraio 1980, data alla quale il ricorrente aveva esercitato l'interim per la durata massima di un anno (ved. art. 7, n. 2, 2° comma, dello Statuto). L'ultima decisione di proroga, adottata il 28 febbraio 1980, precisava quindi che l'indennità differenziale non sarebbe più

stata versata, automaticamente, dalla scadenza dell'interim, cioè dal 29 febbraio 1980.

5. Con decisione 28 febbraio 1980, l'APN incaricava un altro dipendente, sig. E., di nazionalità danese, revisore di grado LA/5, di dirigere ad interim il servizio linguistico dal 1° marzo al 30 agosto 1980. Questa decisione veniva prorogata fino al 30 novembre 1980.

6. Il 3 aprile 1980, il ricorrente presentava reclamo all'APN ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. Egli criticava il fatto che l'APN avesse continuato ad occupare il posto ad interim, procedura che costituiva violazione dello Statuto; osservava che l'interim non poteva conferirsi operando salti di grado; e che infine una nuova nomina ad interim mal si conciliava con gli interessi del servizio, che da tempo richiedevano un'occupazione regolare del posto vacante di grado LA/3, cioè mediante concorso ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, o quanto meno mediante uno degli altri sistemi contemplati da detto articolo, cioè promozione o trasferimento.

Detto reclamo rimaneva privo di risposta.

7. Il 2 settembre 1980 la Corte dei conti pubblicava l'avviso di concorso interno alle istituzioni n. CC/LA/3/80 onde occupare il posto di capo del suo servizio traduzione.

8. Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria della Corte il 4 settembre 1980, il ricorrente proponeva un ricorso mirante in particolare a far annullare la decisione con cui veniva posto fine al suo interim.

9. Il termine per presentare le candidature al concorso interno era stato prorogato al 2 ottobre 1980, e il ricorrente presentava la sua candidatura il 1° ottobre 1980, sottolineando comunque che si proponeva «di proporre alla Corte di giustizia una domanda ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto, onde ottenere una pronunzia provvisoria al fine di far sospendere il concorso fino a che la Corte non si sia pronunziata sul ricorso promosso in via principale».

10. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Terza Sezione della Corte, competente a norma della decisione della Corte del 9 ottobre 1979 (GU 1979, n. C 265, pag. 8) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare il presente ricorso ricevibile e

b) accoglierlo nel merito;

c) di conseguenza, statuire che la decisione con cui si pone termine al suo interim non era motivata, non gli può venir opposta e va pertanto annullata;

d) statuire che comunque l'APN non poteva continuare a far occupare il posto ad interim, in quanto il periodo dell'interim non può essere superiore ad un anno;

e) al contrario, l'APN avrebbe dovuto dichiarare vacante il posto e, a norma

degli artt. 4 e 29 dello Statuto, procedere all'esame delle possibilità di promozione;

f) con la sua omissione, l'APN ha arrecato danni morali e materiali al ricorrente e quindi il danno risarcibile può venir valutato in un'unità di conto, da convertirsi in franchi belgi secondo il corso del cambio nel giorno della sentenza,

e, in via subordinata, prendere atto che il ricorrente si riserva di provare mediante testimoni:

a) che il posto LA/3 di cui trattasi è più o meno riservato ad un cittadino di uno degli Stati membri e non doveva essere occupato da un olandese;

b) che la designazione di un dipendente di grado LA/5 come capo divisione ad interim ha gravemente pregiudicato gli interessi del servizio in questione.

In ogni caso porre le spese a carico della convenuta.

La *Corte dei conti*, nel controricorso, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibili i tre capi della domanda;

— respingere l'offerta di prova del ricorrente; dichiarare il ricorso infondato;

— respingerlo;

— statuire sulle spese secondo le disposizioni vigenti dello Statuto.

Nella replica il *ricorrente* conclude a che vengano respinte le eccezioni d'irricevibilità sollevate dalla convenuta e, per il resto, ribadisce le conclusioni dell'atto introduttivo.

La *Corte dei conti*, nella controreplica, chiede che la Corte voglia accogliere le conclusioni già formulate nel controricorso.

III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti

Il *ricorrente* osserva nell'atto introduttivo che *oggetto* del ricorso è quello di obbligare l'APN della Corte dei conti a conformarsi alle disposizioni dello Statuto in materia di posti vacanti. Il ricorrente fa carico all'APN, competente nei suoi confronti, di non aver adempiuto gli obblighi che le impone l'art. 4 dello Statuto ed in particolare il comma finale, in base al quale le istituzioni devono occupare i posti vacanti «mediante trasferimento, promozione o concorso interno». Il ricorrente sostiene che detta omissione lo ha oggettivamente leso e chiede come risarcimento del danno morale il controvalore in franchi belgi di un'unità di conto.

Per quanto riguarda i *fatti*, il ricorrente osserva in particolare che il posto di capo divisione del servizio linguistico è previsto dal bilancio. Egli ricorda che, con decisione 1° marzo 1979 e con effetto dalla stessa data, egli è stato incaricato di dirigere ad interim il servizio linguistico.

Orbene, con decisione 28 febbraio 1980, l'indennità differenziale del ricorrente è stata definitivamente revocata con effetto dal 29 febbraio, quindi dal giorno successivo alla decisione. Detta decisione non è affatto motivata e, sotto questo aspetto, è contraria all'art. 25, n. 2, dello Statuto. Orbene, detta decisione ha doppiamente danneggiato il ricorrente: sotto

il profilo materiale, in quanto lo ha privato di un vantaggio finanziario, e sotto il profilo morale, in quanto il ricorrente è stato sostituito da un dipendente di grado LA 5, sempre nominato ad interim. Ciò stupisce ancor di più in quanto, il 10 dicembre 1979, la Corte dei conti, tramite sir Norman Price, aveva felicitato il ricorrente per l'enorme lavoro di traduzione svolto sotto la sua direzione, lavoro qualificato «tremendous effort».

Il ricorrente assume di possedere i requisiti di anzianità prescritti dall'art. 45 dello Statuto, cosicché la sua promozione sarebbe stata logica (come era nelle previsioni del personale).

Per quanto riguarda il *diritto,* il ricorrente deduce che la nomina del suo successore stride con l'art. 7 dello Statuto, il quale consente l'interim soltanto per la durata di un anno e, inoltre, vieta le nomine implicanti il salto di un grado.

Egli conferma gli argomenti svolti nel reclamo, e precisa inoltre che l'APN ha avuto a sua disposizione un intero anno per occupare il posto LA/3 nei modi contemplati dall'art. 4 dello Statuto, ma non l'ha fatto.

L'APN ha trasgredito, non solo gli artt. 4 e 7 dello Statuto, ma anche l'art. 29 che le impone di esaminare, onde occupare un posto vacante, le possibilità di promozione e di trasferimento nell'ambito dell'istituzione. Il ricorrente offre di provare inoltre che non si è voluto nominare un cittadino olandese nel posto vacante di cui trattasi, il che è contrario all'art. 27 dello Statuto.

La *Corte dei conti* sostiene, nel controricorso, che *oggetto* del litigio è la mancata promozione del ricorrente al grado LA/3. Questo oggetto si divide nell'atto introduttivo in tre capi di domanda che sono tutti *irricevibili.*

Nel suo reclamo, infatti, il ricorrente ha ammesso che, a norma dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, il suo incarico ad interim non poteva venire rinnovato, mentre nel ricorso chiede l'annullamento del mancato rinnovo dell'incarico stesso. Il ricorso è quindi irricevibile sotto questo aspetto. Ad ogni modo, la decisione 28 febbraio 1980 non costituisce un atto lesivo per il ricorrente a termine dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Detta decisione ha infatti prorogato l'indennità differenziale nonché l'interim del ricorrente dal 1° gennaio 1980 al 28 febbraio 1980.

Quanto al capo della domanda secondo il quale «l'APN non poteva designare ad interim un altro dipendente», la Corte dei conti osserva che questo capo di domanda è irricevibile se non viene chiamato in causa il dipendente di cui trattasi.

Quanto all'omissione di cui si fa carico all'APN nel ricorso, cioè di non essersi conformata alle norme dello Statuto in materia di copertura di posti, essa non è stata criticata in quanto tale nel reclamo, cosicché l'irricevibilità di questo capo di domanda va dichiarata per inosservanza del procedimento preliminare prescritto dallo Statuto.

Per quel che riguarda il *merito* della controversia, la Corte dei conti contesta an-

zitutto il terzo capo di domanda (lettera e) delle conclusioni dell'atto introduttivo), con il quale il ricorrente chiede una pronunzia che sancisca l'obbligo dell'APN di dichiarare vacante il posto e di esaminare le possibilità di promozione a norma degli artt. 4 e 29 dello Statuto.

A questo proposito la Corte dei conti osserva in particolare che, anche se il ricorrente fosse stato dipendente della Corte fin dal 24 ottobre 1978 (data dell'avviso di vacanza CC/LA/27/1978) la sua anzianità di due anni non sarebbe stata sufficiente a garantirgli la promozione. Si desume infatti dall'art. 45 che, qualora vi sia un solo candidato, l'APN può giustamente ritenere di non disporre di una scelta sufficientemente ampia per poter coprire il posto in modo il più possibile conforme alle esigenze del posto stesso. Inoltre, la Corte dei conti non ha mai avuto intenzione di escludere un cittadino olandese dal posto di cui trattasi.

La decisione 28 febbraio 1980, relativa all'interim del ricorrente, non costituisce un atto che gli rechi pregiudizio, non ricade sotto l'art. 25, secondo comma dello Statuto e quindi non doveva essere motivata.

Per quanto riguarda l'assunto secondo cui l'APN non ha osservato gli artt. 4 e 29 dello Statuto, la Corte dei conti oppone che, dato l'esito negativo del procedimento di assunzione mediante trasferimento, l'APN ha dovuto bandire un concorso. L'avvio di questo, i preparativi e le formalità hanno richiesto un certo tempo, specie in considerazione del fatto che la Corte dei conti stava costituendo ed organizzando tutti i suoi uffici. Il 28 febbraio 1980 il bando di concorso non era ancora pronto per la pubblicazione. Per questo motivo l'amministrazione ha dovuto decidersi, onde non lasciare vacante il posto, ad effettuare una nuova nomina ad interim.

Circa la decisione con cui si è conferito un nuovo interim, la Corte dei conti rileva che, a norma dell'art. 7, n. 2, 2° comma, dello Statuto «l'interim *è limitato ad un anno*». Questa disposizione ha obbligato l'amministrazione a por fine all'interim del ricorrente, ma non vieta una seconda nomina ad interim, qualora vi siano obiettive difficoltà per quel che riguarda la copertura definitiva del posto. Inoltre, si desume dall'art. 7, n. 2, che questa disposizione non vieta la nomina ad interim ad un posto di grado più elevato. Era quindi lecito all'APN incaricare un dipendente di grado LA/5 dell'interim di un posto di grado LA/3.

Nella replica il *ricorrente* sottolinea in particolare, sul piano dei *fatti*, che la Corte dei conti ha pubblicato solo 17 mesi dopo l'inizio dell'interim del ricorrente il bando del concorso interno n. CC/LA/3/80 mentre tutti, e soprattutto l'APN, sapevano che l'interessato possedeva dal 1° gennaio 1976 il requisito di anzianità di grado richiesta per la pro-

mozione. Il motivo di questo ritardo va ricercato nel fatto che l'APN intendeva nominare un determinato candidato e voleva lasciargli il tempo di maturare un po' di «anzianità» e di esperienza onde consentirgli l'accesso al grado LA/3.

Per quel che riguarda la *ricevibilità*, il ricorrente sottolinea in particolare, per ribattere all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte dei conti, che è evidente che, impugnando la seconda nomina ad interim, il ricorrente aveva di mira, sotto tutti questi aspetti, la decisione del 28 febbraio 1980 con cui era stato posto fine al suo interim. L'amministrazione non ha motivato la decisione di por fine all'interim del ricorrente e contemporaneamente di subordinarlo, da un giorno all'altro, ad un collega di rango inferiore, e ciò in contrasto con l'art. 25 dello Statuto. Il ricorrente contesta inoltre l'assunto della convenuta secondo il quale egli avrebbe dovuto chiamare in causa il dipendente nominato *ad interim* dall'APN alla scadenza dell'interim del ricorrente. Egli sottolinea infine che, nel suo reclamo, egli aveva attirato l'attenzione sull'obbligo dell'APN di occupare un impiego vacante entro l'anno dall'inizio dell'interim, richiamandosi in particolare ad una nota del comitato del personale del 6 marzo 1980 all'APN su questa materia.

Quanto al *merito* della controversia, il ricorrente sottolinea che la censura mossa all'APN è quella di non aver iniziato una nuova procedura di nomina a tempo debito, vale a dire dal momento in cui ha dovuto constatare nei confronti del ricorrente, e nel corso dell'interim, l'insuccesso della procedura iniziata il 24 ottobre 1978, mediante la dichiarazione di posto vacante e l'avviso di vacanza n. CC/LA/27/1978. Il ricorso del ricorrente non è fondato su una censura di «mancata promozione» bensì sui motivi di cui alle lettere c)-f) delle conclusioni esposte nell'atto introduttivo.

Risulta dal tenore dell'ultimo capoverso dell'art. 7 dello Statuto che l'interim non può protrarsi oltre un anno. Questa disposizione è un corollario inevitabile dell'art. 4, onde obbligare l'APN ad iniziare e portare a termine nel più breve tempo possibile il procedimento per la copertura di un posto vacante.

Il ricorrente sostiene inoltre che un dipendente non può venir nominato ad interim saltando gradi gerarchici. Infatti, la Corte dei conti si richiama all'art. 7, n. 2 dello Statuto, però si guarda bene dal diffondersi su considerazioni di merito. Orbene, l'irregolarità insita nel conferire un incarico ad interim ad un dipendente che non può assumerlo si desume dall'impossibilità di calcolare correttamente l'indennità differenziale di cui al 1° comma dell'art. 7, n. 2, in caso di nomina ad un incarico pro tempore di una persona cui si dovrebbe corrispondere un importo determinato dallo scatto «che

egli otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l'interim». Questa frase, in effetti, chiarisce quella precedente in quanto limita l'interim ai dipendenti che sono o saranno idonei alla promozione a scelta all'impiego da occuparsi ad interim.

Nella controreplica, la *Corte dei conti* imputa il ritardo nella pubblicazione del bando di concorso CC/LA/3/80 alle difficoltà organizzative che ha dovuto affrontare, come istituzione nuova creata il 25 ottobre 1977, dopo la ratifica dei trattati. L'insediamento dei vari organi ha infatti richiesto del tempo. Il primo comitato del personale è entrato in funzione il 10 novembre 1978. Il suo regolamento interno è stato adottato il 21 novembre 1978. La commissione paritetica è stata istituita con decisione 1° febbraio 1979. La composizione di detta commissione per il 1979 è stata decisa il 19 febbraio 1979.

Questi organi, contemplati dallo Statuto, dovevano essere costituiti perché fosse possibile bandire un concorso.

Gli uffici sono entrati in funzione necessariamente in modo graduale. Più particolarmente, l'organizzazione del servizio linguistico implicava dei problemi. Le varie sezioni dovevano venir costituite.

Per l'assunzione dei dipendenti sono stati banditi non meno di 157 concorsi. Per tutti si è dovuta seguire la macchinosa procedura prevista dallo Statuto. Il concorso per il posto di capo della traduzione è stato l'ultimo a venire bandito.

In questa situazione, e tenuto conto delle date sopra indicate, l'operato dell'APN, criticato dal ricorrente, si spiega e si giustifica. La nomina di un dipendente ad interim il 1° marzo 1979 e la proroga del suo incarico al 29 febbraio 1980 erano dettate dalle esigenze del servizio. Altrettanto può dirsi per la seconda nomina ad interim, giacché le formalità per la copertura definitiva del posto non erano state ancora compiute.

Quanto alla *ricevibilità* del ricorso, la Corte dei conti ribadisce l'eccezione d'irricevibilità sollevata nel controricorso.

Quanto al *merito*, la Corte dei conti sostiene che la limitazione nel tempo dell'interim contemplata all'art. 7 dello Statuto deriva da considerazioni d'interesse del servizio, cosicché, se l'interesse del servizio lo richiede, si può giustificare ed è lecito un secondo interim. Quanto al problema del salto di grado, le norme dello Statuto tengono pure conto dell'interesse del servizio che può giustificare, in determinati casi, la nomina di un dipendente di grado inferiore.

IV — Fase orale

Il ricorrente, con l'avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e la Corte dei conti, rappresentata dall'avv. Alex Bonn, dello stesso foro, hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 9 aprile 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 giugno 1981.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 settembre 1980, il ricorrente, dipendente di grado LA/4 della Corte dei conti, ha promosso, a norma dell'art. 179 del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 28 febbraio 1980 con cui l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: APN) ha posto termine, dal 29 febbraio 1980, all'interim del ricorrente, come capo del servizio linguistico, posto di grado LA/3. Con lo stesso ricorso, il ricorrente chiede inoltre alla Corte di dichiarare, in primo luogo, che l'APN non poteva nominare un altro dipendente capo ad interim del servizio linguistico, giacché il periodo dell'interim non può superare un anno e, in secondo luogo, che l'APN doveva pubblicare un avviso di posto vacante e, a norma degli artt. 4 e 29 dello Statuto del personale, procedere all'esame delle possibilità di promozione. Il ricorrente chiede infine alla Corte di statuire che, con la sua omissione, l'APN ha recato al ricorrente un danno da valutarsi in un'unità di conto da convertire in franchi belgi al tasso del giorno della emananda sentenza.

2 Risulta dal fascicolo che il ricorrente, dipendente di grado LA/4 della Commissione dal 1974, veniva trasferito, con decisione 8 dicembre 1978, alla Corte dei conti nel grado 4, 5° scatto, del ruolo linguistico (LA) con effetto dal 1° dicembre 1978. Questo trasferimento aveva luogo nel periodo in cui la Corte dei conti stava organizzando i suoi uffici ed in particolare il servizio traduzione. Onde coprire il posto di capo di detto servizio, il 24 ottobre 1978 la Corte dei conti aveva pubblicato, in conformità all'art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto, l'avviso di posto vacante n. CC/LA/27/1978. Questo provvedimento, tuttavia, non dava alcun risultato in quanto non vi era alcun candidato che possedesse i requisiti prescritti.

3 In un secondo tempo l'APN, con decisione 1° marzo 1979, incaricava il ricorrente di dirigere ad interim il servizio linguistico della Corte dei conti per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° marzo 1979. Questa decisione veniva adottata a norma dell'art. 7, n. 2, dello Statuto a norma del quale

«Il funzionario può occupare ad interim un impiego di una carriera della sua categoria o quadro superiore alla carriera alla quale appartiene. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata».

4 Con decisione 21 giugno 1979, l'APN prorogava l'interim di un mese, dal 1° al 30 giugno 1979, e contemporaneamente concedeva al ricorrente l'indennità differenziale contemplata dal secondo comma dell'art. 7, n. 2.

5 Quest'ultima decisione veniva prorogata tre volte, fino al 29 febbraio 1980, data alla quale il ricorrente aveva svolto l'interim per un anno, periodo massimo previsto per l'interim dal secondo comma dell'art. 7, n. 2.

6 L'ultima decisione di proroga, adottata soltanto il 28 febbraio 1980 e che aveva prorogato l'interim dal 1° gennaio 1980 al 29 febbraio 1980, precisava che l'indennità differenziale concessa al ricorrente sarebbe «obbligatoriamente cessata» a partire da detto giorno.

7 Il 28 febbraio 1980 l'APN adottava un'altra decisione con cui incaricava un altro dipendente, cittadino danese, sig. E., revisore di grado LA/5, di dirigere ad interim il servizio linguistico dal 1° marzo al 30 agosto 1980. Quest'ultima decisione veniva prorogata al 30 novembre 1980.

8 In seguito il ricorrente, in data 3 aprile 1980, presentava un reclamo all'APN in forza dell'art. 90 dello Statuto, con cui, pur ammettendo che a norma dell'art. 7, n. 2, dello Statuto il suo interim non poteva venir prorogato ulteriormente, osservava che la nomina di sig. E. era illegittima in quanto risultava dal tenore dell'art. 7, n. 2, che era vietato all'APN occupare un posto vacante mediante successivi incarichi ad interim per un periodo superiore ad un anno. Inoltre, in forza della stessa disposizione, era pure vietato all'APN l'affidare, come essa invece aveva fatto, ad interim ad un dipendente un posto di una carriera superiore alla sua. Infine, la nomina di sig. E. non era stata effettuata nell'interesse del servizio, il quale esigeva che il posto venisse coperto in uno dei modi contemplati dall'art. 29 dello Statuto.

9 Poiché il reclamo di cui sopra rimaneva senza risposta, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10 È inoltre opportuno rilevare che, il 2 settembre 1980, conformemente all'art. 29, n. 2, lett. b), dello Statuto, l'APN pubblicava il bando di concorso interno CC/LA/3/80 onde coprire il posto in questione. Dopo aver comunicato alla commissione esaminatrice, in data 8 settembre 1980, che non avrebbe presentato la sua candidatura per i motivi esposti nel reclamo nonché nel ricorso, il ricorrente, in un secondo tempo, presentava comunque tempestivamente la candidatura. All'udienza il ricorrente dichiarava, senza venir contraddetto, che nessuno dei candidati aveva superato il concorso.

11 A sostegno del ricorso, il ricorrente formula le seguenti censure:

— la decisione che poneva termine al suo interim non era motivata, il che deve portare al suo annullamento;

— la Corte dei conti non aveva la facoltà di nominare ad interim un altro dipendente, dato che in forza dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, l'interim è limitato ad un anno;

— la Corte dei conti era obbligata a dichiarare vacante il posto e a prendere in esame la possibilità di occuparlo mediante promozione, a norma degli artt. 4 e 29 dello Statuto.

12 La Corte dei conti contesta l'ammissibilità di dette censure per i motivi seguenti:

— il ricorrente, avendo ammesso nel reclamo che il suo interim non poteva venir prorogato, non può riproporre il problema in sede giurisdizionale;

— la decisione con cui veniva posto termine all'interim del ricorrente non costituisce un atto lesivo, dato che il ricorrente ha ammesso che detta situazione scaturisce dal tenore dell'art. 7, n. 2, dello Statuto;

— l'ultima censura del ricorrente è inammissibile in quanto non è stata formulata nel reclamo;

— la nomina di sig. E. non può venir impugnata senza che questi venga chiamato in giudizio.

13 I due primi mezzi dedotti dalla Corte dei conti a sostegno dell'irricevibilità del ricorso non possono venir accolti, dato che vertono su problemi che rientrano nel merito della causa. Quanto al terzo mezzo, si desume dal tenore del reclamo, o quanto meno se ne deve necessariamente inferire, che l'ultima censura del ricorrente vi è ricompresa cosicché anche questo mezzo va re-

spinto. Infine, si deve rilevare, quanto all'ultimo mezzo sollevato dalla Corte dei Conti, che il ricorrente aveva un evidente interesse all'annullamento della nomina ad interim di sig. E. per i motivi che egli espone, nel senso che siffatto annullamento consentirebbe di promuovere uno dei procedimenti contemplati dall'art. 29 dello Statuto, cui il ricorrente potrebbe partecipare.

14 Da queste considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile.

È quindi opportuno esaminare nel merito le censure formulate dal ricorrente.

15 La prima censura del ricorrente mira all'annullamento per difetto di motivazione della decisione con cui è stato posto termine al suo interim.

16 Questa censura non può venir accolta. Infatti, pur se la decisione del 28 febbraio 1980 non dichiarava espressamente che l'interim del ricorrente sarebbe terminato definitivamente il 29 febbraio 1980, in forza dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, questa circostanza è implicita nel tenore della decisione, la quale precisa che l'indennità differenziale, concessa al ricorrente a motivo della copertura ad interim del posto di cui trattasi, sarebbe «obbligatoriamente cessata» quest'ultimo giorno. Si desume pure dal tenore del reclamo che il ricorrente sapeva, dato il tenore di detta disposizione, che il suo incarico ad interim non avrebbe potuto essere ulteriormente prorogato. Ne consegue che la motivazione della decisione, pur se inadeguata, era giuridicamente sufficiente.

17 Il ricorrente allega poi che l'APN non aveva facoltà di nominare ad interim sig. E. capo del servizio linguistico in quanto, a norma dell'art. 7, n. 2, la durata dell'interim non può superare un anno. Esso aggiunge che, comunque, la nomina di sig. E. è illegittima. Si desumerebbe infatti da detta disposi-

zione che un dipendente può venir incaricato di coprire ad interim solo un posto corrispondente al suo grado o, al massimo, al grado immediatamente superiore a questo.

18 Nemmeno questa censura può venir accolta. Dall'art. 7, n. 2, si desume infatti che la durata massima dell'interim corrisponde al periodo massimo durante il quale un dipendente può occupare temporaneamente il posto in questione. Esso non impone il limite di un anno per la copertura ad interim del posto stesso. Questa restrizione si applica solo al periodo durante il quale il posto può essere occupato da un singolo dipendente. L'APN, alla scadenza di questo periodo, può quindi coprire il posto nominando un altro dipendente che possieda i requisiti descritti nel n. 2, 1° comma.

19 A parte ciò, non emerge affatto dal tenore del n. 2, 1° comma, che un dipendente possa venir chiamato ad occupare ad interim solo un posto corrispondente al massimo al grado immediatamente superiore al suo. Dal tenore di questa norma si desume infatti che essa contempla la nomina ad interim di un dipendente ad un posto «di una carriera ... superiore alla carriera alla quale appartiene». Ne conseque che l'APN aveva facoltà di nominare sig. E., inquadrato in una carriera comprendente i gradi LA/4 e LA/5, capo del servizio linguistico, posto che è di grado LA/3.

20 Emerge dal fascicolo che la censura principale formulata dal ricorrente nei confronti dell'APN è quella di non aver avviato tempestivamente un nuovo procedimento di promozione a norma degli art. 4 e 29 dello Statuto, cioè dal momento in cui esso avrebbe dovuto constatare nei confronti del ricorrente e nel corso del suo interinato l'insuccesso della procedura iniziata il 24 ottobre 1978 mediante la dichiarazione di posto vacante e l'avviso di vacanza CC/LA/27/78. A giudizio del ricorrente, se l'APN avesse così proceduto, egli avrebbe avuto buone possibilità di vincere il concorso.

21 Secondo i chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, il motivo del ritardo nell'iniziare la nuova procedura per l'assunzione del capo del servizio linguistico consisteva nel fatto che, dopo l'esito negativo del primo avviso di posto vacante del 24 ottobre 1978, essa aveva deciso di bandire un concorso onde coprire il posto di cui trattasi. In quel momento, tuttavia, la Corte dei conti, nuova istituzione creata il 25 ottobre 1977, stava organizzando i suoi uffici, il che implicava in particolare il bandire circa 157 concorsi, tra i quali quello relativo al posto di capo del servizio linguistico — CC/LA/3/80 — (che figurava fra gli ultimi). Il 28 febbraio 1980 il bando di questo concorso non era ancora pronto per la pubblicazione. Questa sarebbe la ragione per cui l'amministrazione aveva dovuto decidersi, per non lasciare vacante il posto, a ricorrere ad un nuovo interim.

22 Dato che queste allegazioni non sono state seriamente contestate, si deve prenderne atto e ammettere che la Corte dei conti non ha agito in contrasto con l'interesse del servizio ritardando, per necessità, l'avvio delle procedure contemplate dall'art. 29.

23 Per questi motivi si deve quindi respingere la terza censura del ricorrente.

24 Ne consegue che l'APN non ha recato, per omissione, danno al ricorrente cosicché va del pari disattesa la domanda relativa al risarcimento dell'eventuale danno.

Sulle spese

25 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Questa disposizione deve applicarsi per analogia nella fattispecie.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Mackenzie Stuart Touffait Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 luglio 1981.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Terza Sezione
A. J. Mackenzie Stuart

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN DEL 4 GIUGNO 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

La Corte dei conti veniva istituita nel 1975. Nell'organizzare il servizio traduzione, il 24 ottobre 1978 essa pubblicava un avviso di posto vacante (n. CC/LA/27/1978) concernente il posto di capo di detto servizio. Questo posto era di grado LA/3. Tra il personale già alle dipendenze della Corte dei conti non vi era alcun promovibile al grado LA/3. Veniva sollecitata la candidatura di capi divisione di grado LA/3, già in servizio presso la Comunità, che si ritenessero

1 — Traduzione dall'inglese.